



COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
Provincia di Viterbo

ORDINANZA SINDACALE
COPIA

Numero 27 del 03-07-2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI NONCHE' GLI SCHAMAZZI E I COMPORTAMENTI IN PUBBLICO LESIVI DELLA SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

PREMESSO che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali, reclamando il diritto alla salute, alla quiete ed al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

VALUTATO che la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, risulta indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

CONSIDERATO l'alto valore che la silenziosità assume per un'eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana;

RAVVISATO che l'effettuazione delle attività rumorose possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone che si intende tutelare e costituire un fattore scatenante di possibili turbative in materia di quiete, ordine e sicurezza pubblica;

DATO ATTO che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la limitazione dei rumori e la prevenzione e repressione delle sonorità eccedenti o rumori molesti, assicurando fasce orarie di rispetto o inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di

soggiorno con quelle alla libera circolazione delle persone e eventi di svago;

ATTESO che è concessa ai Sindaci la facoltà-dovere di intervento in materia, adottando provvedimenti all'uopo, in qualità di Ufficiali di Governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al fine di prevenire più gravi e concreti pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità;

RITENUTO doveroso intervenire con strumenti a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi, al fine di contemperare esigenze commerciali, il diritto di riunione, la tutela della salute e la sicurezza urbana, interessi tutti contemplati dalla serena ed ordinata convivenza tra i componenti della società;

VISTI:

- La legge quadro in materia di inquinamento acustico n.447/1995 e s.m.i;
- Il D.P.C.M.14 novembre1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore" e, s.m.i.;
- Il D.P.C.M. n. 215 del 16aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" e s.m.i.;
- l'art.50,del d.lgs. 267/2000;
- l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

ATTESO che, a seguito della modifica dell'articolo 54 comma 4 del D.Lgs.18 agosto2000 N.267 con l'adozione del D.L. 23.05.2008 N. 92, convertito nella Legge N. 125 del 24.07.2008 è concessa ai sindaci facoltà-dovere di intervento in materia, adottando, in qualità di ufficiali di governo, provvedimenti "anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" in aderenza e nel rispetto del D.M. 5.08.2008 varato in attuazione della suddetta Legge n. 125;

ESSENDO VENUTO A CONOSCENZA:

- dalle lamentele sollevate da alcuni abitanti nella frazione di S. Lorenzo, che lamentano, in alcune serate, il verificarsi di suoni molesti anche dopo l'orario delle ore 24,00, dai quali può derivare pregiudizio alla quiete pubblica;
- dalla nota in atti prot. 4726 del 30.06.2026 trasmessa da alcuni residenti, di episodi d'intralcio anche alle regolari manovre della circolazione veicolare e pedonale e di disturbo alla quiete pubblica, che si sono verificati nella P.zza R. Margherita, in particolare nelle ore serali e notturne anche tarde.

ORDINA

**PER LE FINALITÀ DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA QUIETE,
DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA**

- 1) sono vietati in tutto il territorio comunale i comportamenti, anche di esercizio lecito di attività ludiche, economico-sociale, compresi attività commerciali, circoli privati ed attività assimilabili, che sono fonti e causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali: schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazioni improprie della sede stradale e degli spazi con limitazioni od intralci alla libera circolazione mediante il consumo sul posto di alimenti e bevande al di fuori di apposite aree attrezzate;
- 2) ai titolari delle attività di cui al punto 1 e' fatto obbligo di vigilare affinché, anche all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene pubblica. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti;

CHE le attività rumorose che sono fonti o causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali schiamazzi, assembramenti chiassosi, , baccano, etc.:

DEVONO RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

MODALITA' DI SVOLGIMENTO:

PERIODO ESTIVO (Dal 06 Luglio al 30 Ottobre)

Dalle ore 08.00 alle ore 13.00

Dalle ore 17.00 alle ore 24.00.

PERIODO INVERNALE (Dal 30 ottobre al 31 Maggio)

Dalle ore 08.00 alle ore 13.00.

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Gli orari suindicati restano in vigore per i periodi stabiliti, fatto salvo eventuali eccezioni nei quali dovranno essere preventivamente autorizzate mediante appositi provvedimenti.

Non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;

La presente ordinanza ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Sito internet Istituzionale dell'Ente, reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente provvedimento revoca ogni altra disposizione precedente e mantiene efficacia sino a nuovo atto

DISPONE

fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso e l'eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:

- i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (da euro 25,00 ad euro 500,00);

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni

della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.

DEMANDA

Al comando di Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine, la vigilanza e il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Che a norma dell'art.3, comma 4,della legge n .241/1990 è possibile impugnare il presente provvedimento entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Lazio;

entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica.

Per le violazioni amministrative accertate alle disposizioni della presente ordinanza, l'Autorità competente a ricevere opposizioni e scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 della legge 241/1990, è il Sindaco.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

- al Messo Comunale, per l'affissione all'Albo Pretorio;
- all'Ufficio Segretaria, per la pubblicazione sul Sito internet Istituzionale dell'Ente, e per dare la massima diffusione anche mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici/plance;
- al SUAP per l'inoltro a mezzo pec ai pubblici esercizi e attività similari interessati
- e, per quanto di rispettiva competenza:
 - al Responsabile del Settore Tecnico-Ambiente e Urbanistica;
 - al Responsabile del Settore 1^ -Ufficio S.U.A.P.;
 - al Segretario Generale;
 - al Comando Polizia Locale di Castel Sant'Elia;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Castel Sant'Elia.

Castel Sant'Elia, 03-07-2026

IL SINDACO
F.to VINCENZO GIROLAMI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005